



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente
dr. Salvatore Casciaro - Giudice rel.
dr. ~~Gianna~~ Manca *GIOVANNA* - Giudice

nel procedimento recante n. 2978/2018 r.g. degli affari da trattarsi in
Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,
proposto dal Sig.

(con l'avv. Valentina Tondi),
contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI BARI** (non costituita),

e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del
contraddittorio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino bangladesese, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell'asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del

2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese poiché teme rappresaglie da parte degli esponenti del partito di governo Awami League (d'ora in poi, più brevemente, A.L.).

Nello specifico, il ricorrente, originario del villaggio di Srigut, nel distretto di Bagerhat, ha ripercorso antiche vicende familiari, dichiarando che suo padre era un militante del partito BNP e che gli esponenti di A.L., nel 1999, fecero incursione nella casa familiare per cercare il genitore e, non trovandolo, percossero la madre e lo stesso ricorrente, il quale ultimo, all'età di otto anni, si trasferì per stare più sicuro con lo zio a Dhaka.

Ivi il ricorrente studiò per quindici anni, frequentando la facoltà di inglese presso la <<Uttara Dhaka University>> e collaborando assiduamente, come giornalista, a un noto magazine, <<Mukto-mona>>.

Il ricorrente, seguendo le orme del padre, divenne quindi segretario locale e altresì pubblicitario del partito BNP, sicché in seguito subì per tali ragioni, nei giardini della suesposta Università, un'aggressione da parte di alcuni membri del partito avverso (A.L.) che, muniti di arma da taglio, ferirono a morte un suo collega universitario. Il ricorrente ha asserito di essere riuscito a fuggire e di essersi, altresì, rivolto alle forze di polizia locali le quali, pur costrette (per l'eco della vicenda) ad accettare la denuncia contro gli assalitori (due dei quali conosciuti peraltro dal richiedente), non diedero alla stessa alcun seguito.

Tale grave episodio indusse, quindi, il ricorrente (nel timore di nuove aggressioni) a nascondersi per circa due anni continuando a collaborare, sia pure con contributi inviati on-line, con il <<Mukto-mona>>. Infine il ricorrente decise di lasciare il suo Paese in data 21/08/2013, raggiungendo, con un volo aereo, l'aeroporto di Roma.

3. Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione diretta, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Può, invece, ritenersi sussistente il requisito del rischio di <<grave danno>> richiesto dall'art 14 lett. a) e b) del D.Lgs n 251/07, ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

In particolare, appare bensì plausibile ritenere che il ricorrente, collaborando come giornalista presso la testata <<Mukto-mona >>, possa subire ritorsioni ad opera del partito di governo Awami League o da parte di altri gruppi islamici, atteso che nel suo Paese erano, e continuano ad essere, assai diffuse forme di aggressione nei confronti di individui (compresi giornalisti, editori e internet blogger) portatori di opinioni laiche, "non islamiche" o che promuovono diritti di donne o LGBT.

I gruppi militanti islamici in Bangladesh hanno, in diverse occasioni,



emesso i cosiddetti "hit-lists", minacciando la vita di scrittori, blogger e attivisti per i diritti umani.

PDF Fraser Free

Come appreso dalle fonti internazionali, <<a novembre 2015 il gruppo islamista proscritto Ansarullah Bangla Team (in seguito noto come Ansar al-Islam, affiliato di AQIS) ha pubblicato una "hit-list" ove si minacciava la vita di 34 blogger, scrittori e attivisti secolari, definendoli "nemici dell'Islam". Nel corso del 2015 sono stati, altresì, uccisi quattro blogger critici dell'estremismo religioso e un editore, ognuno dei quali è stato ucciso con un machete. Il governo ha, inoltre, cercato di censurare indirettamente i media attraverso minacce e molestie, accusando i vari giornalisti di diffamazione. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha osservato che [in Bangladesh] ci sono stati diversi episodi di interferenze governative in internet, filtraggio o blocco dell'accesso, limitazione del contenuto e censura di siti Web o altre comunicazioni e servizi internet. Molti siti Web sono stati sospesi o chiusi in base a vaghi criteri, o con riferimento esplicito al loro contenuto pro-opposizione in violazione dei requisiti legali>> (cfr. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf).

Un frammento estratto da un articolo redatto dall'agenzia di stampa internazionale "VICENEWS" riporta quanto segue: <<il Bangladesh non è mai stato un posto particolarmente sicuro per gli oppositori, le minoranze o per lo meno scrittori meno famosi. A causa delle repressioni governative su blog e giornali politici che promuovono l'opposizione politica o stampano ciò che le autorità locali dichiarano essere blasfemo, Reporters without Borders ha classificato il Bangladesh al n. 146° su 180 nazioni nel suo indice di libertà di stampa. Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, dal 1992, sono stati uccisi 16 scrittori e in 12 di questi casi gli assassini non sono mai stati consegnati alla giustizia. Nel 2012, il Bangladesh è stata dichiarata la sesta nazione più pericolosa per i giornalisti. Avijit Roy, creatore e moderatore del blog razionalista, umanista, islamo-scettico <<Mukto-Mona >> (ossia "Mente libera", che è poi –si noti- proprio il magazine dove scriveva e lavorava il ricorrente), ha ricevuto minacce di morte per tutto il 2014 e, dopo aver pubblicato un libro molto critico contro il fondamentalismo, lui e sua moglie, Rafida Ahmed Bonna, furono aggrediti in pieno giorno>> (cfr. https://www.vice.com/en_us/article/9bze87/why-do-bangladeshi-writers-keep-getting-hacked-to-death-401).

In tale cornice, giova evidenziare che la testata giornalistica <<Mukto-mona>> è una "congregazione" su Internet di liberi pensatori, razionalisti, scettici, atei e umanisti con lo scopo di promuovere la scienza, il razionalismo, il secolarismo, il libero pensiero, i diritti umani, la tolleranza religiosa e l'armonia tra tutte le persone nel mondo (così testualmente il sito del magazine www.mukto-mona.com).

Aggiungasi, solo per completezza, che il ricorrente, in sede di audizione (cfr. verbale del 12/10/2016), ha presentato dinanzi alla Commissione una nota a firma di Adullah Al Mahmud, direttore del <<Mukto-mona>>, in cui si confermerebbe puntualmente il suo rapporto di collaborazione giornalistica con la testata in parola (documento, tuttavia, non versato in atti dalla Commissione, il cui comportamento omissivo ben può essere valutato in termini favorevoli al richiedente ex art. 116 c.p.c.), ed ha altresì allegato in giudizio la tessera di appartenenza all'ordine dei



giornalisti.

4. Alla stregua delle considerazioni tutte suesposte, si ritiene sussista per il ricorrente, nel proprio Paese, quella minaccia individuale alla vita o alla persona che consente il riconoscimento della protezione sussidiaria (sub art. 14 lett. a) e b) d. lgs. n. 251/07), trattandosi di una situazione di serio pericolo per l'incolumità personale –viepiù accresciuto in relazione all'impegno politico pregresso come segretario locale del partito BNP del richiedente.

Il racconto, puntuale e circostanziato, appare nel complesso credibile, anche per i riscontri di coerenza esterna, e ciò tenuto conto della situazione di grave disordine sociale e di aspra repressione degli oppositori politici che regna (come detto) nel paese di provenienza.

Si osserva che i fatti narrati, contrariamente a quanto opina la Commissione, s'appalesano nel complesso credibili; il ricorrente ha risposto con prontezza e congruenza ai quesiti a lui rivolti dalla Commissione, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (cfr. art. 3, co, 5 d.lgs. 251/2007).

Né sembrano degne di significativa incidenza le presunte contraddizioni evidenziate dalla Commissione nel provvedimento impugnato.

In particolare, la frequenza simultanea da parte del ricorrente di due corsi universitari, di cui l'uno presso struttura pubblica (*idest*, Tongi Gov. College) e l'altro privato (Uttara Dakha University) non è invero elemento valorizzabile in termini di inattendibilità, ben potendo il richiedente (in difetto di contrari elementi di giudizio non forniti *ex adverso*) avere frequentato contemporaneamente entrambe le istituzioni educative.

5. Conclusivamente, la domanda è parzialmente fondata (e può trovare accoglimento con riferimento alla richiesta, proposta in via subordinata, di protezione sussidiaria), il che giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c..

Non v'è istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria;

2)compensa le spese.

Bari, 6.9.2018

Il Giudice est.
(Salvatore Caserio)

TRIBUNALE DI BARI
Depositato il 6/9/18
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Irene Cosma DE BELLIS

IB

Il Presidente
(Antonio Diella)

[Signature]